



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2015, n. 548

D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'ASL TA.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Visto l'art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. come recentemente modificato dalla L. n. 190/2014, che ha previsto una riduzione, fra l'altro, del numero dei componenti del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie, disponendo che "Il collegio sindacale (...) è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. 1 componente del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti del collegio sindacali".

Vista, altresì, la Legge Regionale n. 20 del 10/4/2015, con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione del numero dei componenti del Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014, prevedendo, all'art. 1, co. 1, per le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio sanitario della Regione Puglia la seguente composizione: "i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali e degli IRCCS del Servizio sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell'art. 1, commi 555 e 574 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono composti - a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge - da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno designato dal Ministro della Salute".

Visto il medesimo art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., il quale stabilisce inoltre che "il collegio sindacale dura in carica tre anni".

Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico dei relativi componenti di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base ai quali "il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta (...); L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti".

Visto l'art. 23 della L.R. n. 1/2005, secondo cui i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

Visto l'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti del Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi.

Considerato che il Collegio Sindacale dell'ASL TA 6 scaduto il 09/08/2015, giusta verbale di insediamento n. 1 del 9/8/2012.

Accertate per un verso le competenze professionali del dott. MARIO TAGARELLI, adeguate all'incarico da conferire, come risulta da Curriculum Vitae, agli atti dell'Ufficio.

Acquisita dal medesimo la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità, ai sensi di legge.

DECRETA

Art. 1

Il dott. MARIO TAGARELLI è designato - ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell'art. 1, co. 1, della L.R. n. 20/2015 - quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'ASL Taranto.

Art. 2

Il dott. MARIO TAGARELLI, designato con il presente provvedimento, risulta alternativamente:

- iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 56678;
- funzionario del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.

Art. 3

Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, 20 ottobre 2015

Michele EMILIANO
